
Sanzioni Fattura Elettronica dopo 12 giorni di tempo per trasmetterle

di [Vincenzo D'Andò](#)

Pubblicato il 17 Dicembre 2019

La fattura elettronica deve essere trasmessa allo SdI non oltre il 12° giorno successivo altrimenti scattano pesanti sanzioni.

Sanzioni fattura elettronica dopo 12 giorni

Sanzioni Fattura elettronica 12 giorni di tempo per evitarle altrimenti scattano pesanti sanzioni.

La mancata emissione della fattura nel termine predetto, cui va equiparata la tardività dell'adempimento (circolare n. 23/E del 25 gennaio 1999, punto 2.1), derivante dalla non tempestiva trasmissione allo SdI, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni (Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'Iva), per ciascuna violazione:

a) tra il 90% e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato con un minimo di 500 euro;

b) da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

[Potrebbe interessarti anche questo articolo: [Le sanzioni applicabili alle fatture scartate](#)]

Il monito arriva dall'Agenzia delle entrate, ed è contenuto nella [risposta n. 528 del 16/12/2019](#).

Ulteriori precisazioni delle Entrate

La circolare n. 11/E del 15 maggio 2019 ha chiarito che la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, sanzionata dall'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 471 del 1997, rientra tra le violazioni c.d. formali, ovvero tra le "inosservanze di formalità ed adempimenti suscettibili di ostacolare l'attività di controllo, anche solo in via potenziale".

Tanto premesso, nell'ipotesi in cui la fattura tardiva viene emessa entro il giorno 15 del mese successivo e, quindi, l'imposta viene correttamente liquidata (in base all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge n. 119 del 2018), non ricorre l'esimente invocata dall'istante, che è invece prevista - per le sole violazioni c.d. meramente formali - dagli articoli 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000 e 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui

"Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo".

Sanzioni Fattura Elettronica dopo 12 giorni

ESIMENTE PRIMO SEMESTRE 2019

Solo con riferimento alle operazioni effettuate nel primo semestre del periodo d'imposta 2019, opera l'esimente prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018, che ha modificato l'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, stabilendo che "... le sanzioni di cui ai periodi precedenti (ossia, in base al rinvio ivi contenuto, quelle dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997, ndr): a) non si applicano se la fattura è emessa ... entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ...".

RIDUZIONE SANZIONI FINO AL 30 SETTEMBRE 2019

Fino al 30 settembre 2019, per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica con cadenza mensile, le stesse sanzioni "b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto

del periodo successivo" (cfr. la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, punto 4.1), ferma restando l'applicazione del c.d. ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997.

Conseguentemente, dopo il 30 settembre 2019, in base all'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997, l'eventuale violazione è sanzionabile "da euro 250 a euro 2.000" per ciascuna operazione tardivamente documentata, salva comunque la possibilità di avvalersi del c.d. ravvedimento operoso.

17 dicembre 2019

Vincenzo D'Andò

Questa informazione è tratta dal Diario Quotidiano pubblicato oggi su CommercialistaTelematico